



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore

GRAZIADEI CARLO, Giudice

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 01/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 34/2023 depositato il 07/02/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.interprovinciale Bolzano Trento-Um-Sede Trento - Via Clementino Vannetti N. 13 38100 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07511 GIOCHI-LOTTERIE 2021

- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 10/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento - Via C. Vannetti N. 13 38122 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07510 GIOCHI-LOTTERIE 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. "Riforma Cartabia" - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità.

Allo stato, dunque, va premesso che è bastevole che la sentenza contenga "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di sussistenza di una motivazione sufficiente.

Più in particolare, si può anticipare che Ricorrente_1 ricorreva avverso due avvisi di accertamento, riferibili agli anni 2020 e 2021, poi riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

Gli accertamenti, originariamente svolti da ufficiali di pg dell'Agenzia delle Dogane, e quindi richiamati dalla stessa Agenzia - oggi parte resistente – nel suo avviso di accertamento, avevano ad oggetto un presunto esercizio abusivo del gioco d'azzardo che veniva poi contestato, appunto, con gli avvisi impugnati, in quanto asseritamente esercitato senza le dovute autorizzazioni.

Con i ricorsi riuniti, invero del tutto sovrapponibili quanto al contenuto, si contestano il difetto di motivazione, l'illegittimità dell'atto per errata interpretazione della normativa di riferimento, ed in subordine la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva equivocità delle disposizioni applicabili.

Nel merito si affermava che il pc che sarebbe stato asseritamente utilizzato per l'esercizio delle scommesse, era in realtà di uso esclusivo della titolare dell'esercizio ed il collegamento con una agenzia che esercitava anche l'attività delle scommesse era in realtà dovuto alla circostanza che attraverso quella agenzia l'esercente acquistava ricariche per il gioco on line.

Parte ricorrente concludeva chiedendo: "a) in via preliminare: dichiarare la nullità dell'Avviso, con ogni conseguenziale statuizione di legge, in accoglimento delle ragioni esposte al motivo di ricorso sub 1, congiuntamente e disgiuntamente considerate; b) in via principale: annullare l'opposto Avviso, in accoglimento delle ragioni esposte ai motivi di ricorso sub 2 e 3, congiuntamente o disgiuntamente considerati; c) in via subordinata: procedere alla disapplicazione e/o rideterminazione delle sanzioni irrogate e/o degli interessi richiesti per le motivazioni espresse ai motivi di ricorso sub 4, 5, 6 e 7 congiuntamente o disgiuntamente considerate. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari"

Si costituiva ritualmente la convenuta Agenzia delle Dogane che contestava punto a punto i ricorsi avversari sostenendo la correttezza dell'accertamento e affermava che la narrazione della ricorrente appariva tale da sottovalutare la complessità dell'articolazione normativa in materia di proposta del gioco pubblico, al punto da negare i collegamenti e la corretta correlazione tra le stesse che avevano portato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ed addirittura a confondere "i piani della violazione amministrativa e della fattispecie tributaria".

Nel merito affermava che la ricostruzione in fatto del rapporto contrattuale tra la ricorrente e una società concessionaria per il gioco a distanza non era tale da minare la ricostruzione degli accertatori, essendo – sia detto riassuntivamente – sufficiente che l'"apparato elettronico", indipendentemente dalle caratteristiche dello stesso, fossero idonee a permettere il gioco d'azzardo da parte degli avventori dell'esercizio pubblico.

Affermava in particolare parte resistente che "La stessa circostanza che – come accertato – il terminale fosse utilizzato per l'esercizio di giochi a distanza dimostra poi ai fini che qui rilevano come l'apparecchio fosse assolutamente "idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro".

Quanto alle sanzioni negava parte resistente che si potesse ritenere la possibilità di disapplicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza della norma. Ciò in particolare perché nel caso di specie l'unica sanzione inflitta era quella di cui all'art. 5 del d.lgs. 504/1998, per evasione dell'imposta unica. La norma di riferimento particolarmente chiara ed inequivoca impedivano di poter ritenere la sussistenza di dubbi interpretativi.

Concludeva chiedendo il rigetto dei ricorsi perché infondati in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali oltre a IVA e CPA nella misura di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio che i ricorsi siano fondati e vadano accolti, nei termini che si passa ad esplicitare.

Lunghe ed articolate – oltre che in parte corrette – sono le argomentazioni svolte dalle parti, ma la Corte ritiene che preliminarmente alle valutazioni in diritto sia la valutazione in fatto, ovvero la corretta ricostruzione del fatto posto a base dell'accertamento. Tale ricostruzione è peraltro collegata alla motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, ovvero al primo motivo di ricorso.

Orbene si contesta alla ricorrente di aver messo a disposizione della clientela uno strumento telematico idoneo ad esercitare le scommesse on line senza che vi fosse il necessario collegamento alla rete autorizzata per l'esercizio delle scommesse.

Corretta al riguardo appare l'argomentazione dell'Agenzia secondo la quale non è necessario che la strumentazione abbia le caratteristiche di un c.d. "totem" o altra ben determinata, ma solo che

l'apparecchiatura permettesse il collegamento e quindi il gioco. In tal senso il pc sequestrato ed ispezionato ben avrebbe potuto essere utilizzato per il gioco illegale e tale idoneità, unita all'accertamento dell'effettivo uso in tal senso, ben avrebbe potuto essere sanzionata.

Ma altrettanto corretta è l'osservazione - e la contestazione - di parte ricorrente che lo strumento non sarebbe stato utilizzato dagli avventori del Società_1, ma solo dalla sua proprietaria e gestore, per esclusivi scopi personali.

Lo scopo rappresentato è infatti legittimo e compatibile con le affermazioni di parte ricorrente, e cioè la vendita di "ricariche" per il gioco on line.

Ritiene al riguardo la Corte che sarebbe stato necessario, per poter affermare oltre ogni dubbio che l'apparecchio elettronico fosse stato utilizzato per l'illecito collegamento a siti di scommesse on line da parte di avventori dell'esercizio pubblico, un ben più approfondito esame del pc. L'esame sarebbe stato sicuramente possibile, ma non è stato eseguito.

L'accertamento di limita ad affermare che l'apparecchio fosse "... idoneo, attraverso la connessione telematica, a consentire il gioco sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza (art.7 comma 3-quater DL n.158/2012) e a disposizione degli avventori del pubblico esercizio denominato "Società_1", (...)", che "risultava sprovvisto dei prescritti codici identificativi e dei titoli autorizzatori, tra gli altri del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000, scollegato dalla rete telematica ADM-Società_2 ed a questa totalmente sconosciuto in modo tale da non comunicare le somme giocate al fine di occultarne il reale imponibile assoggettato all'aliquota ordinaria d'imposta."

Nulla si dice di accertamenti eseguiti sull'effettivo utilizzo da parte di clienti, che dunque risultano non essere stati eseguiti.

Legittima e verosimile risulta la riguardo la giustificazione delle connessioni al sito di scommesse da parte della ricorrente, né l'Agenzia ha contrastato, o verificato in alcun modo, tali affermazioni.

Non resta dunque solo un dubbio sull'uso illegittimo del pc da parte degli avventori, quanto l'assoluta carenza di prova su un tale illecito utilizzo.

La mancanza di prova si appalesa, ovvero va interpretata, come assoluta carenza di motivazione dell'atto impugnato, che risulta dunque non sufficiente – id est illegittimo – per l'irrogazione delle sanzioni. E gli atti impugnati vanno dunque annullati.

L'accoglimento de primo motivo qui affrontato porta a ritenere assorbiti gli altri motivi.

La Corte ritiene di compensare tra le parti le spese di lite in quanto da una parte vi è stata una legittima interpretazione dell'illecito possesso di uno strumento utilizzabile e non autorizzato per le scommesse, dall'altra che non vi sia stata prova sufficiente a suffragare la fondatezza dell'accertamento e della contestazione.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.

